



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO II

Decreto n. 13958

Ancona, 1° settembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, in vigore dal 29 luglio 2014, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la quale si prevede, all’art. 1, comma 328, che a decorrere dal 1° settembre 2015 i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente a tempo indeterminato di educazione fisica per l’organizzazione e il coordinamento periferico del Servizio di educazione fisica;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha introdotto innovazioni in tema di rafforzamento dell’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva nelle Istituzioni scolastiche, stabilendo un ruolo fondamentale degli Uffici scolastici regionali per una coordinata azione di sensibilizzazione e potenziamento dell’attività sportiva scolastica, nell’ambito di un Progetto Nazionale per lo Sport scolastico, articolato a livello territoriale;

VISTO l’Avviso n. 13146 del 24 agosto 2015, pubblicato in pari data sul sito web di questa Direzione Generale, con il quale è stata attivata la procedura per l’individuazione di un collaboratore per l’organizzazione di un Servizio di coordinamento regionale dell’attività sportiva scolastica, a decorrere dal 1° settembre 2015 e per la durata di due anni scolastici;

VISTA la manifestazione di interesse a ricoprire detto incarico, prodotta entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 29 agosto 2015, stabilito dall’Avviso citato, dalla prof.ssa Michelangela Ionna, nata ad Ancona l’8 febbraio 1956, docente a tempo indeterminato di educazione fisica nell’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” di Ancona;

ESAMINATO il curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione di disponibilità, unica pervenuta;

CONSIDERATO che la docente ha dato prova di elevata professionalità, competenza ed alto senso di responsabilità nell’espletamento dell’incarico di “coordinatore di educazione fisica e sportiva” dell’Ambito territoriale di Ancona (con impegno esteso anche alle incombenze



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO II

di questa Direzione Generale), svolto ininterrottamente dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2015;

RITENUTO di individuare nella persona della prof.ssa Ionna, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso n. 13146 del 24 agosto 2015 sopra richiamato, la figura del coordinatore regionale del Servizio di educazione fisica;

DECRETA

Art. 1 – Per le ragioni indicate in premessa, alla prof.ssa Michelangela Ionna, nata ad Ancona l'8 febbraio 1956, docente a tempo indeterminato di educazione fisica nell'Istituto di Istruzione Superiore "Savoia-Benincasa" di Ancona, è conferito l'incarico di coordinatore regionale del Servizio di educazione fisica di questa Direzione Generale, a decorrere dal 1° settembre 2015 e per la durata di due anni scolastici, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio.

Art. 2 – L'incarico stesso comporta l'esonero dall'insegnamento e l'applicazione della disciplina sulle incompatibilità espressamente previste dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, tuttora in vigore per espresso richiamo contenuto nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l'incarico di coordinatore è incompatibile con altre funzioni o cariche, anche non retribuite, in cui la carica dell'Ente, dell'organismo o del soggetto che conferisce l'incarico comporti la cura di una sfera d'interessi riferibile al settore d'attività proprio dei coordinatori per l'educazione fisica e sportiva, dal momento che la necessaria interazione con tali soggetti comporterebbe confusione d'interessi.

Art. 3 – Il trattamento economico spettante all'interessata, ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto Scuola, continua a gravare sul bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.

Art. 5 – Il presente provvedimento è soggetto ai riscontri di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

Alla prof.ssa Michelangela Ionna
Suo recapito